

Stati membri possono imporre un accesso equo e ragionevole alle reti di telecomunicazione (siano esse mobili o fisse), qualora ciò sia necessario ai fini della competitività generale del mercato e dello sviluppo di servizi nuovi ed innovativi.

Quindi le autorità nazionali, sulla scorta della loro conoscenza approfondita della situazione del mercato delle telecomunicazioni cui sovrintendono, possono determinare le esatte condizioni alle quali l'accesso alle reti debba essere permesso, pur mantenendole compatibili con i principi sanciti dal trattato CE, in particolare le regole sulla concorrenza, e con il quadro normativo istituito a livello comunitario. Tali condizioni risulterebbero contrarie alle regole di concorrenza solo se si dimostrasse che esse limitano la possibilità dell'operatore non dominante di competere, per esempio impedendogli di beneficiare dei vantaggi dell'integrazione verticale della fornitura di rete e servizi. La Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a consultare in materia le autorità nazionali preposte alla concorrenza.

La Commissione riconosce che la tariffazione dell'accesso è d'importanza cruciale e deve fornire a medio e a lungo termine gli incentivi necessari perché i proprietari delle reti intraprendano investimenti infrastrutturali.

Quanto alla distinzione fra operatori di reti mobili e fornitori di servizi, la legislazione comunitaria permette attualmente agli Stati membri di applicare condizioni di autorizzazione differenziate, purché però provvedano affinché tale distinzione non comporti distorsioni del mercato.

(¹) COM(1999) 539 def.

(²) GU L 199 del 26.7.1997.

(2000/C 203 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2340/99

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 dicembre 1999)

Oggetto: Misure a salvaguardia delle sculture del Partenone

Il British Museum di Londra, dietro corrispettivo, mette a disposizione di «ricchi e seri sponsor», per ricevimenti ufficiali, le sale che ospitano le sculture del Partenone e pretende un'ulteriore garanzia in denaro per eventuali danni. Com'è noto, le sculture sono parte integrante del Partenone che l'UNESCO ha dichiarato monumento mondiale dell'umanità.

Poiché l'iniziativa del British Museum contrasta col senso di rispetto che deve circondare un monumento mondiale dell'umanità e comporta rischi, tant'è vero che il Museo pretende una congrua garanzia, può la Commissione far sapere quali misure intende prendere in ottemperanza all'articolo 128 del trattato UE che impone alla Comunità di contribuire alla «conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea» al fine di proteggere le sculture che si trovano nel British Museum?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione

(13 gennaio 2000)

L'articolo 151 (ex-articolo 128) del trattato CE attribuisce alla Comunità competenze in materia di cooperazione nel settore della cultura. La questione sollevata dall'onorevole parlamentare non rientra nella sfera di competenze comunitarie e, in base al principio della sussidiarietà, è di competenza esclusiva degli Stati membri.